

**N. 00716/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01173/2010 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2010, proposto da:
D'Orazio & Petrelli S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Iacopo Sforzellini, con domicilio eletto presso Iacopo Sforzellini in Firenze, via delle Cinque Giornate 31;

contro

Comune di Isola del Giglio in Persona del Sindaco P.T.;

nei confronti di

Antonio Belardo, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Cuccurullo, Giovanni Gulina, Umberto Gulina, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento adottato dal Comune di Isola del Giglio, Ufficio del Demanio, il 03.06.2010, (ptot. 4094) con cui è stata respinta l'istanza presentata dalla ricorrente il 24.11.2009 e protocollata il 04.12.2009 (prot. n. 8985), di autorizzazione all'occupazione temporanea, nella stagione

balneare 2010, per uso di spiaggia attrezzata, in tesi, di una porzione di arenile della spiaggia in località "Le Cannelle", con fronte mare pari a ml. 62 per complessivi mq. 694, in ipotesi, "ove si volessero dare le due concessioni" pari a ml. 31,00 per complessivi mq. 347,00 circa;

- dal provvedimento adottato dal Comune di Isola del Giglio, Ufficio del Demanio, il 25.05.2010 (prot. 3839), con cui è stato autorizzato soltanto il Sig. Antonio Belardo all'occupazione temporanea stagionale, per uso di spiaggia attrezzata, di una porzione, con fronte mare pari a ml. 62 per complessivi mq. 1.135,00 circa, di arenile della spiaggia in località "Le Cannelle" in conformità agli elaborati dal medesimo presentati ed allegati al provvedimento in questione;

- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Isola del Giglio n. 46 dello 08.05.2010, pubblicata all'Albo pretorio del Comune il 10.05.2010;

- di tutti gli atti, i provvedimenti e le deliberazioni comunque presupposti e connessi, richiamati o meno nei provvedimenti sopra citati, fra cui l'ordinanza sindacale n. 16 dello 09.06.1988 (ove ad essa la P.A. abbia ritenuto di fare riferimento), nonché l'ordinanza n. 16 del 18.05.2009 del Comune di Isola del Giglio inerente la disciplina delle attività balneari, nonché l'eventuale provvedimento, ancorchè non conosciuto, con cui la P.A. ha deciso di consentire l'occupazione temporanea, per l'uso di spiaggia attrezzata, di tratti di arenile in località Le Cannelle nella stagione 2010 dallo 01.05.2010 al 30.09.2010.

nonchè per il risarcimento dei danni

derivanti dall'emanazione dei provvedimenti impugnati e, più in generale dall'illegittimo comportamento tenuto dalla P.A...

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Belardo;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato, ad un sommario esame, che il Comune non ha effettuato una compiuta comparazione della proposta della ricorrente e della parte controinteressata;
Atteso che l'anzianità di esercizio del noleggio di articoli da mare non sembra poter costituire di per sé decisivo elemento di valutazione della migliore offerta;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare, ai fini del riesame.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

30/07/2010

N. 01173/2010 REG.RIC.

Il 29/07/2010

IL SEGRETARIO